

TRIBUNALE di TORINO, 28 febbraio 2013

CAUSA R.G. 18673 / 10

MASSIMA

RESPONSABILITÀ CIVILE

Cose in custodia – forza maggiore e caso fortuito – esenzione da responsabilità della società gestrice di un campeggio in caso di slavina imprevedibile e di rilevante gravità

Ove ricorra il caso fortuito, la elisione del rapporto causale esclude la responsabilità del custode anche ove questi abbia tralasciato l'effettuazione di tutte le misure idonee a evitare il danno (Conf. Cass.10.3.2006 n. 5254 e Cass. 19.12.2006 n. 27168). Il distacco di una slavina, in quanto fattore estraneo, recidente il nesso di causa tra la cosa in custodia – ancorchè non adeguatamente protetta – e il danno, costituisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode (cfr Cass. 4.2.04 n. 2062; Cass. 9.3.10 n. 5658), ed altresì, costituendo impossibilità ad adempiere non imputabile, anche la responsabilità del locatore, non essendo deducibile in lite la responsabilità del depositario, visto che i bungalows , da una parte è discutibile che siano beni *mobili* e, dall'altra, si trovano, per la loro particolare natura di *abitazione*, sul sedime del campeggio in forza di idonei contratti di locazione, e non sulla scorta di altro schema contrattuale.